

Ordinanza n. 4

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi commerciali di cui all'art. 16 comma 2 del regolamento comunale (Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi - del. C.C. n. 214 del 19.11.2007).

IL SINDACO

- Visto il R.D. n. 773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;
- Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18.01.2007;
- Visto il Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi, approvato con delibera C.C. n. 214 del 19.11.2007;
- Visti, in particolare, gli artt. 15 e 19 del predetto regolamento, che stabiliscono rispettivamente che, gli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi negli altri esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps, sono disciplinati con ordinanza del Sindaco;
- Vista la propria precedente ordinanza n. 125 del 14.02.2008;
- Viste le disposizioni in materia di videogiochi, intervenute successivamente all'adozione della predetta ordinanza;
- Visto il decreto 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b del TULPS (VLT);
- Visto il decreto direttoriale 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a e b del TULPS;
- Visto il D.L. 158/2012 (convertito in L. 189/2012);
- Vista la nota P.G. 44677 del 25.09.2013, della Questura di Bologna, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola nella quale viene ribadita la necessità di determinare gli orari di apertura delle sale giochi e dei locali di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
- Vista la relazione dell'ASL di Imola, P.G. n. 50437 del 29.10.2013, sulle problematiche legate al gioco con vincite in denaro nel territorio del Comune di Imola;
- Valutato che occorre aggiornare l'ordinanza n. 125 del 14.02.2008;



- Sentito il parere delle organizzazioni di categoria del commercio;

DISPONE

Di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro negli altri esercizi, così come indicato nel testo che segue:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI

L'orario di esercizio delle sale giochi, salvo deroga su richiesta debitamente motivata, è fissato:

- dalle ore 09.00 alle ore 22.30 durante i **giorni feriali, le domeniche e giorni festivi** seguiti da giorni lavorativi;
- dalle ore 09.00 alle ore 24.00 durante i **giorni di venerdì e pre-festivi**.

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio, con apposito provvedimento, un orario di apertura diverso da quello indicato sopra.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L'orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro (art. 110 comma 6 del TULPS) installati negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli art. 86 e 88 del tulps e negli altri esercizi commerciali di cui all'art. 16 comma 2 del regolamento comunale, è fissato dalle ore 08.00 alle ore 01.00 di tutti i giorni.

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio, con apposito provvedimento, un orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago diverso dall'orario di apertura dell'esercizio in cui sono installati.

DISPONE INOLTRE

- 1) Che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a fare osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Divieto dell'utilizzo degli apparecchi ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S.:
 - b) Divieto dell'utilizzo degli apparecchi ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) Divieto dell'utilizzo degli apparecchi nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.



- d) Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e dell'apposito cartello predisposto dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro.
- 2) In caso di trasgressione alla presente ordinanza verranno applicate le disposizione di cui al D.lgs. n. 267/2000, sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Ai sensi della L 689/81 l'oblazione prevista è di € 100,00.

In caso di recidiva da parte del titolare dell'esercizio nella mancata applicazione della presente ordinanza, gli orari di esercizio delle sale giochi o gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps, previo parere o su proposta degli organi di vigilanza, potranno essere ulteriormente ristretti o modificati dall'ufficio competente,.

Per quanto non specificato nel presente provvedimento, si fa riferimento al regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 214 del 19.11.2007 e alle disposizioni di leggi vigenti in materia

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 125 del 14.02.2008

Imola, 7 gennaio 2014

Il Sindaco
Daniele Manca
(originale firmato in atti)





Se il gioco diventa un problema puoi chiedere aiuto

- Giochi spesso d'azzardo? Ti capita di giocare somme superiori a quello che ti puoi permettere?
- Torni a giocare nel tentativo di rifarti delle perdite?
- Nascondi agli altri la frequenza e l'entità delle giocate?
- Non riesci a smettere anche se vorresti?

Se hai risposto sì ad alcune di queste domande, il gioco per te non è più un divertimento ma sta diventando una dipendenza.

Le conseguenze del gioco d'azzardo patologico possono essere gravi: debiti, perdita dei legami familiari, azioni illegali per finanziare le giocate.

Il gioco d'azzardo patologico è una malattia che si può curare.

Se hai bisogno di un aiuto per te, o per un familiare, o per un amico, chiama il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033

tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30: operatori qualificati ti forniranno i riferimenti dei servizi a cui ti puoi rivolgere per avere assistenza gratuitamente e anche in anonimato.

Puoi rivolgerti anche all'Associazione Giocatori Anonimi tel. 338 1271215